imato Da: RIZZIERI ALESSANDRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7143b769dcd862c Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857

nn. 257/2020, 378/2020 e 473/2020 r.g.



Presidente

Consigliere



La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta, magistrati:

dott Domenico Taglialatela

dott. Cinzia Balletti

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere relatore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 giugno 2020, tenutasi con modalità telematiche come disposto con provvedimento 8 giugno 2020, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei procedimenti riuniti promossi:

il primo con ricorso depositato in dara 7 febbraio 2020

s.p.a., con sede legale in Via - Conegliano (TV), Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Treviso -Gruppo IVA s.p.a. - Partita Iva 1497719026, Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo I in persona del legale rappresentante pro tempore

Investments SGR s.p.a., con sede legale in Via - Conegliano (TV), Codice Fiscale e Registro delle di Treviso - Belluno 3864480268, per conto del fondo comune di



Ordinanza n. cronol. 2188/2020 del 22/08/2020 RG n. 257/2020

investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali gestito dalla stessa e denominato "tondo Minibond PMI Italia", in persona del legale rappresentante pro tempore

cle Tre Venezies.p.a. con sede legale in Padova, Via iscritta al Registro Imprese di Padova R.E.A. n. PD - 576107, Codice Fiscale e Partita IVA 14708028 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 168 in persona del legale rappresentante pro tempore difese dall'avv. nignal, dal prof. avv. Euore Scir Michele Mazzola con domicilio eletto in e dall'avv. Venezia presso lo studio dell'avv. Paolo Gnignal reclamanti nei confronti di s.p.a. con sede in (TV), Via astellana n. 34, codice fiscale e Partita IVA TV in persona del presidente del consiglio di amministrazione agagnolo, difesa dall'avv. Antonio Tavella, e dall'avv . domiciliata in Mestre -Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore reclamata il secondo con ricorso depositato in data 24 febbraio 2020 da s.p.a. con sede in Roma, c.f. e p.iva n. 18804521002 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco 63 reclamante

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 Firmato Da: RIZZIERI ALESSANDRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 743b769dcd862c7



nei confronti di
Pasta Zara s.p.a. con sede in Riese Pio (TV), Via Castellana n. 34 codice fiscale
e Partita IVA 03368700260 REA TV 100611, in persona del presidente de
consiglio di amministrazione Turio Bragagnolo, difesa dall'avv. Antonio Tavelle
dall'avv. Giada Caravello e dall'avv. Antonio Donato, domiciliata in Mestre-
Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore
reclamata
il terro con ricerco de la constitución de la const
il terzo con ricorso depositato in data 5 marzo 2020
da (O/)
s.p.a. con sede legale in Milano, via san Mario, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano, C.F. 165001050 in persona del legale
rappresentante pro tempore, difesa dal prof. avv. dianfranco Graziado, dall'avv.
e dall'avv. Francesco Arangio, elettivamente domiciliata in
Venezia presso lo studio dell'avv. Davide Corresso in Venezia, via Santa Croc n.
reclamante
nei confronti di
rasta Zara s.p.a. con sede in Siese Pio (TV), Via rastellam n. D., codice fiscale
e Partita IVA BASTOOZA REA TV 66618, in persona del presidente del
consiglio di amministrazione della Bragagnole, difesa dall'avv. Antonio Tavella
dall'avv. Mad Caraven d'all'avv. Antonio Donat, domiciliata in Mestre -
Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore
reclamata
Oggetto: Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.) – reclami
vverso il decreto di amalaga del
s.p.a. (n.



12/2018 r.g. c.p. Trib. Treviso), pronunciato il 28 gennaio 2020 dal Tribunale di Treviso e comunicato il 29 gennaio 2020

Ragioni della decisione

In data 3 maggio 2018, Pasta Zara s.p.a. depositava dinanzi al Tribunale di Trevisco ricorso prenotativo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art 161, 6° comma, l.fall. Il Tribunale concedeva termine per il deposito del piano e dei retativi decumenti sino all'8 ottobre 2018, poi prorogato sino al 7 dicembre 2018 Il piano, con l'attestazione di fattibilità del dott. presentato il 6 dicembre 2018 e si basava sulla continuità diretta dell'attività d'impresa svolta da stati Zan s.p.a. presso lo stati mento di l sulla cessione del ramo di azienda esercitato pressolo stabilimento di (TS), nonché sulla prosecuzione, da parte della controllata l'assa Zara s.r.l., dell'attività produttiva presso il proprio stabilimento di Dalla cessione dello stabilimento di subordinata all'omologa del concordato, sarebbero stati ricavati Euro 118.000.000; ulteriori Euro 25.000.000 sarebbero stati ottenuti da un finanziamento concesso da prosecuzione dell'attività aziendale presso lo stabilimento di Clese Plo della società controllata Pasta Zara s.r.l., presso il proprio dall'attività stabilimento di , erano previsti, entro il 2024, flussi di cassa posti al servizio del soddistacimento della massa dei creditori per un totale di Euro 26.732.000.

La proposta concordataria prevedeva il pagamento di debiti per Euro 165.147.000 a fronte di un indebitamento complessivo di 295.301.000, ossia circa il 56% del passivo.

Con decreto 8 gennaio 2019 il Tribunale di Treviso dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

depositavano la relazione ex art. 172 l.fall. il 9 giugno 2019, affermando che le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nel Mano si fondano su elementi di ragionevolezza e che, qualora si realizzino, appaiono tali da consentire la messa a disposizione delle risorse necessarie per conseguire, nella programmata tempistica, gli obiettivi indicati nella Proposta" e concludendo che "la proposta concordataria formulata dalla debitrice e convalidata dall'Attestatore presenta quindi - ad avviso dei Commissari giudiziali - il requisito della fattibilità a condizione che il Piano abbia conoreta attuazione nei termini in esso indicati" e che "possa essere ritenuta preferibile, nell'ottica della maggior soddisfazione dei creditori, al fallimento della Societa per i motivi in precedenza evidenziati".

Il successivo 24 luglio 2019 si teneva l'adunanza dei creditori.

Nel corso dell'adunanza, i creditori manziaria Internazionale Investments SCR s.p.a. e proposabilità dell'eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori fosse stata considerata la restituzione dei finanziamenti alla controllante se stata valutata, sempre ai fini dell'azione di responsabilità, la specifica



operazione che denominata "Molmo Casillo", eseguita poco prima della presentazione della domanda di concordato; se, ai fini della convenienza della proposta concordataria rispetto al fallimento, fosse stata valutata l'ipotesi dell'esercizio provvisorio; se fosse corretto considerare il finanziamento erogando da s.p.a. come realizzo concordatario, posto che si trattava di un finanziamento che andava restituito).

I Commissari si riservavano di rispondere dopo avere compiuto "i dovuti approfondimenti" e depositavano note scritte in data 31 luglio 2019, quindi successivamente all'adunanza.

Con relazione depositata il 16 settembre 2019, i commissari giudiziali davano atto che la proposta di concordato aveva ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e che detta maggioranza era stata raggiunta in tutte le classi (la proposta di concordato veniva approvata dal 70,05% dei creditori ammessi al voto, mentre i voti contrari rappresentavano il 0,28% ed i creditori astenuti il 29,67%).

Gli stessi commissari, in data 11 novembre 2019, depositavano ex art. 180 l.fall. parere motivato favore vole all'omologazione.

Instaurato il giudizio di omologazione del concordato preventivo, proponevano opposizione ai sensi dell'art. 182, 2° comma, l.fall., con distinti atti, linea s.p.a., linanziaria Internazionale Investmenta S.C. s.p.a.,

s.p.a., sace s.p.a. e sace for s.p.a



Le prime opponenti deducevano carenze informative nel ricorsø. nell'attestazione e nella relazione ex art. 172 l.fall., in quanto non era stato portato a conoscenza dei creditori che s.p.a. aveva rimborsato, nel 2017, la controllante estinguendo crediti che erano postergati e comunque compiendo pagamenti preferenziali; inoltre, il termine di comparazione della convenienza della procedura di concordato non era rappresentato fallimento dal dall'amministrazione straordinaria. s.p.a. e s.p.a. si dolevano invece che i rispettivi crediti fossero stati qualificati come chirografari, anziché privilegiati o prededucibili Con decreto 28 gennaio 2020, il Tribunale di Treviso rigettava le opposizioni e omologava il concordato preventivo secondo la proposta di Inoltre, il Tribunale condannava le opponenti alla rifusione delle spese processuali a favore di s.p.a., liquidate per conpensi in Euro 100.000,00 a carico di ciascuna delle tre banche, di Euro 62.000,00 a carico di s.p.a., di Euro 62.000,00 a carico di s.p.a. era altresì condannata a pagare a s.p.a., ex art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di Euró 23.000,00. Avverso tale provvedimento proponevano opposizione, con un primo ricorso s.p.a., 1 s.p.a., con un secondo ricorso s.p.a. e con un terzo s.p.a.



Ordinanza n. cronol. 2188/2020 del 22/08/2020 RG n. 257/2020

s.p.a. resisteva alle impugnazioni, chiedendo che fossero dichiarate inammissibili e comunque rigettate.

I tre procedimenti sono stati riuniti con decreto 8 giugno 2020 e l'udienza di discussione, fissata per il giorno 16 giugno 2020, si è tenuta con la modalità del processo civile telematico, mediante il deposito di note conclusive.

Il Collegio ha riservato la decisione alla scadenza dei termini concessi per il predetto incombente.

Ragioni della decisione

O. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata da la sur s.p.a. con la comparsa di costituzione datata 8 giugno 2020, d'inammissibilità dell'impugnazione di Banca Finanziaria internazionale investments SGL s.p.a. e Banco delle la Veneza s.p.a. per carenza

d'interesse.

Le tre banche reclamanti lamentano la manifesta inadeguatezza informativa del ricorso introduttivo, dell'attestazione e della relazione dei commissari; l'erroneità ed inadeguatezza dell'attestazione "per errata individuazione del termine di comparazione al fine di valutare se la procedura risponda al migliore interesse dei creditori ai sensi dell'art. 186 bis, 2° co., lett. b), l.fall."; l'illegittimità della proposta, che non sarebbe nel migliore interesse dei creditori; la regolamentazione delle spese compiuta dal Tribunale di Treviso all'esito del giudizio di omotogazione.

s.p.a. sostiene che "tutte le contestazioni e soggettive valutazioni oggi pedissequamente ribadite dalle controparti erano state prospettate da l dal già nel corso dell'adunanza del luglio 2019" e che. quand'anche fossero fondate, il "risultato non cambierebbe, perché il voto espresso ha dimostrato che le contestazioni e prospettazioni delle reclamanti non avevano, ne hanno avuto, alcuna concreta incidenza (in negativo) sulla determinazione creditori medesimi in relazione alla proposta. Il che esclude che sia stato in alcun modo inficiato 'l'interesse comune dei creditori ai quali la proposta e fivolta [..] in nome del quale soltanto si giustifica l'applicazione della regola maggioritaria"". Pertanto, secondo la resistente, "ne consegue l'inammissibilità del reclamo perché quand'anche fosse integrato il patrimonio informativo messo a disposizione dei creditori nel senso voluto dai reclamanti, ciò non avrebbe alcun effetto, nel caso concreto, diverso da quello già realizzatosi pag. 8 della comparsa di costituzione). La Corte ritiene che l'eccezione, che invero non coinvolge il terzo ed il quarto (vertenți sul illegittimità motivo di reclamo della proposta regolamentazione delle spese del giudizio di omologa), non sia fondata, poiché l'invocata "prova di (resistenza" non è virtualmente esperibile, non essendo possibile stabilize quale sarebbe stato il risultato della votazione se i creditori fossero stati compitamente informati dei fatti che le reclamanti asseriscono essere stati pretermessi dalla ricorrente, dall'attestatore e dai commissari. In altre parole, la circostanza che il 70% dei creditori ammessi al voto abbia approvato la proposta permette di concludere che l'esito favorevole al concordato sarebbe stato

egualmente conseguito se i creditori avessero avuto consapevolezza di quanto secondo le banche reclamanti – è stato loro taciuto.

Dunque, non ha rilevanza che le tre banche reclamanti siano titolari "soltanto del

2,2% circa dei crediti ammessi al voto" (pag. 14 della comparsa di costituzione) ed il reclamo dev'essere esaminato nel merito per appurare se vi è stata una carenza informativa a danno dei creditori concorsuali da parte della ricorrente e dell'attestatore, non rimediata dai commissari prima delle operazioni di voto.

Parimenti irrilevante il fatto che linaziana internazionali fosse interessata ad un esito della crisi d'impresa diverso dal concordato, avendo "presentato, insieme al fondo Pillarstone e con l'assistenza anche di uno dei legali che rappresenta e difende le reclamanti, una proposta di investimento in di natura speculativa, nell'ordine di circa Euro 30 milioni eon l'intenzione di rilevare il 100% della società o poco meno" (v. pag. 16 della comparsa di costituzione della resistente).

E' senz'altro legittimato ad opporsi all'omologazione del concordato, e poi ad impugnare la decisione che abbia rigettato l'opposizione, il creditore che abbia votato contro la proposta o che si sia astenuto (v. Cass. civ. 29 febbraio 2016, n. 3954). Infatti, il creditore dissenziente rientra nella previsione dell'art. 180, comma 2, l. fall, che per l'appunto legittima all'opposizione "qualunque interessato", senza consentire al giudice di selezionare gli interessi in base ad un giudizio di meritevolezza.



Pertanto, il fatto che Ganca Finanziaria Internazionale s.p.a. sostenesse un'operazione finanziaria non gradita ai soci di Casta Zan s.p.a. e, in ipotesi, meno favorevole per i creditori rispetto alla proposta di concordato, non rende inammissibile il reclamo avverso il decreto di omologa.

1. Con un primo motivo di reclamo, Banca Finanziaria Internazionale s.p.a.

Finanziaria Internazionale Investments s.p.a. e s.p.a. e s.p.a., dopo avere premesso che l'emersione dello stato di crisi di s.p.a. dev'essere ricondotto non oltre all'esercizio 2014 e che dall'esame dei bilanci risulta che s.p.a. ha compiuto, a favore della controllante s.p.a., rimborsi di finanziamenti per circa Euro 67 milioni, di cui oltre Euro 36 milioni nel corso del 2017 e l'ultimo in data 13 ottobre 2017, deducono l'omessa valutazione da parte del Tribunale della manifesta inadeguatezza informativa del ricorso introduttivo, dell'attestazione, nonché della relazione ex art. 172 l. fall., essendo stati sottaciuti o non adeguatamente esposti fatti rilevanti che dovevano essere portati a conoscenza dei creditori, ossia:

- la natura postergata, ai sensi degli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c., e l'esatta consistenza dei finanziamenti rimborsati da l'asta Zara s.p.a. alla controllante s.p.a.: rimborsi non interamente destinati ad estinguere il debito con la controllante ("ca 14 milioni di Euro non sono stati affatto rimborsati da l'asta Zara in conformità al piano di rimborso contrattualmente pattuito con la controllante",



bensì in via anticipata, entro l'anno dall'apertura del concorso, in una situazioné di insolvenza in cui gli altri creditori chirografari non venivano pagati addirittura in un caso nonostante il finanziamento avesse una scadenza successiva alla data di deposito della domanda prenotativa di concordato": pag. 24 ricorso) e che non hanno comportato l'estinzione della garanzia che s.p.a. aveva prestato nell'interesse della controllante a favore di quale è ancora creditrice di Euro 16,6 milioni (da cui, secondo la reclamante, la seguente alternativa: "o la garanzia rilasciata a favore di garantiva esposizioni relative a somme erogate da che poi non sono state da quest'ultima ritrasferite a o le somme sono effettivamente state trasferite da Bank of quindi da ma, nella fase di "ritorno", quanto oggetto di rimborso da non è stato da questa utilizzato per rimborsare pag. 25 del ricorso);

- la *mala gestio* degli amministratori consistita nell'avere restituito alla controllante nel corso del biennio 2016/2017 oltre 67 milioni di euro in violazione delle norme suddette;

- l'appropriazione delle somme di denaro (oltre 21 milioni di euro) di spettanza a s.p.a. in forza di contratto di mandato doveva riscuotere nell'interesse della società di factoring, cui erano stati ceduti i crediti nei confronti dei propri clienti: "così ottenendo, attraverso tale meccanismo senza dubbio (quantomeno civilisticamente) illecito, una disponibilità finanziaria che



certamente è stata decisiva per consentire il rientro del debito verso la controllante (che era la stessa che determinava – come è incontestato – il comportamento di Casta (pag. 28 del ricorso);

- in ogni caso, la natura "preferenziale" dei pagamenti effettuati da favore di favore di s.p.a. nel corso del 2017 per quasi Euro 36 milioni, di cui Euro 14 milioni corrisposti nel periodo giugno-ottobre 2017;
- la deliberazione assembleare, in data 19 luglio 2016, che prevedeva la distribuzione di riserve per Euro 3.700.000,00, poi avvenuta nel reburaio 2017, sebbene "già nel luglio 2016" si trovava in una situazione di crisi che non ha consentito una immediata effettiva distribuzione di quanto deliberato dall'assemblea; nonostante ciò, nel febbraio 2017, momento in cui la crisi si era aggravata ed era evidente, gli amministratori di accora una volta eterodiretti da "sceglievano" di continuare a sostenere la propria controllante (unica beneficiante delle distribuzioni), sottraendo dalla società ulteriori risorse a beneficio di addicapito di tutti gli altri creditori": pag. 29 del ricorso);
- il riconoscimento agli amministratori di assa Zara s.p.a. di compensi per Euro 2.570.000,00 nel corso del 2015, di Euro 3.375.000,00 nel corso del 2016 e di Euro 2.570.000,00 nel corso del 2017, del tutto sproporzionati in considerazione della situazione di crisi in cui si trovava la società;
- l'operazione compiuta in data 25 maggio 2016, allorché l'asta Zara s.p.a. cedette il credito di Euro 6.927.034,72 nei confronti di Grandi Molini Italian s.p.a. a



controllata (la quale, a fronte di un debitore solvibile, ossia s.p.a., si ritrovò ad essere creditrice della controllante);
- le false informazioni fornite ai titolari delle obbligazioni denominate "2015-2020 – 6,5%" (c.d. "Mini-bond" per Euro 5.000.000,00), ai quali con lettera del 10 agosto 2017 era fatto credere che il *covenant* finanziario era stato ripristinato "anche grazie alla rinuncia del credito per finanziamento soci che la aveva nei confronti di Spa, il cui importo è ora stato imputato a riserva per futuro aumento di capitale", mentre non solo spa, non aveva convertito i propri finanziamenti in conto futuro aumento di capitale, ma ne aveva altresì

s.r.l., il cui debito per il prezzo della cessione fu oggetto di accollo

liberatorio da parte di sant la s.p.a., che beneficiò dell'operazione a danno della

ricevuto il rimborso;

Sostengono le reclamanti che, al di là della gravità in sé dei fatti sopra indicati, le informazioni messe a disposizione dei creditori non erano affatto sufficienti per consentire l'omologazione del concordato, poiché "si tratta di un corredo informativo mancante non solo della contestualizzazione dei fatti, ma persino della stessa descrizione (veritiera e completa) di fatti essenziali per comprendere pienamente la crisi della società, e valutare compiutamente la proposta

concordataria e la sua convenienza". In particolare, con riferimento ai rapporti intercompany intercorsi tra controllante e controllata, è innegabile secondo le reclamanti che il ricorso e l'attestazione hanno falsamente rappresentato la situazione ed omesso elementi essenziali della fattispecie, senza i quali i creditori non hanno potuto cogliere la natura distrattiva o preferenziale dei pagamenti. Inoltre, è stato del tutto trascurato il profilo della responsabilità degli annimistratori di s.p.a. e "la eventuale utilità che potrebbe, in caso di scenario alternativo, derivare dall'esercizio di azioni risarcitorie verso gli annimistratori di amministratori di quest'ultima": anche queste omissioni costituirebbero "autonomi 'atti di frode' rilevanti ai sensi del combinato disposio degli artt. 173 e 180 L.F., e come tali risultano anch'esse autonomamente illonee a portare al rigetto dell'istanza di omologazione della procedura di concordato preventivo".

atti di *mala gestio* e comunque sono state tutte oggetto di adeguata analisi ed esposizione nel ricorso ex art. 161 l.fall. e nei relativi allegati, senza alcun occultamento o rappresentazione erronea o fuorviante, come rilevato dal Tribunale di Treviso nel decreto d'omologa.

Aggiunge la resistente che "le reclamanti (già opponenti) hanno avanzato le praprie osservazioni durante l'adunanza dei creditori, nonché redatto le proprie articolate (seppur erronee e infondate) memorie (di oltre 50 pagine l'una in sede di opposizione e di oltre 90 pagine in sede di Reclamo) proprio sulla base della



documentazione e delle informazioni (evidentemente non scarne né incompleté), fornite dalla Società nell'ambito della procedura concordataria. Ciò conferma, come già ampiamente illustrato dalla Società nella propria memoria difensiva di primo grado (cui integralmente si rimanda, per economia processuale, data la specularità, sul punto, tra il contenuto del Reclamo e quello delle opposizioni il "cortocircuito" cui si è accennato in precedenza: le Reclamanti lamentano di non essere state poste in grado di esprimersi sulla base di un consenso informato; invero, dal tenore delle rispettive doglianze, si comprende come le Reglamanti (già opponenti), proprio sulla base delle informazioni e dei doçumenti resi disponibili, siano state in grado di formare il proprio (negativo integralmente contestato dalla Società, in quanto infondato ed erroneo) convincimento in ordine alla proposta concordataria (non condividendo ed anzi contestando le valutazioni doverosamente svolte dai Commissari Gindizjali nella propria relazione ex art. 172 l. fall.), senza tuttavia manifestare apertamente il proprio dissenso (ossia: "votando no") e senza nemmeno agire $^{\prime}$ pur avendone la legittimazione, anche in pendenza concordataria (nei confronti di quegli stessi soggetti che, a loro dire, avrebbero danneggiato (P patrimonio sociale. Ma soprattutto, come si è avuto modo di evidenziare in premessa, due delle Reclamanti avevano sollevato le proprie pretestuose e strumentali contestazioni già nel corso dell'adunanza dei creditori, cercando (nel proprio esclusivo interesse) di influenzarne la determinazione, senza ripscirvi (pag. 40 della comparsa di costituzione).

1. Sul finanziamento di Canto Chana, il Tribunale di Treviso ha osservato che:

